



Il Ministro dell'Interno

Decreto del Ministro dell'interno recante: "Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".



Il Ministro dell'Interno

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e, in particolare, gli articoli 49 e 51;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e, in particolare, l'articolo 64;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, recante "Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2005;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2007, recante "Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli scritti alla gente di mare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2008;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2018, recante “Individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 2018, n. 279;

VISTA la proposta di formulazione dei criteri per la valutazione dell'idoneità del personale aspirante sommozzatore del Comitato Consultivo Tecnico Sanitario per il Servizio Sommozzatori nominato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile R-162 del 10 settembre 2021;

CONSIDERATO che, a norma del comma 5 dell'articolo 49 e del comma 4 dell'articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per la partecipazione alle selezioni, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali;

EFFETTUATA l'informazione/concertazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008 e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del.....;



Il Ministro dell'Interno

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. ... in data ...;

ADOTTA
il seguente regolamento:

CAPO I
Accesso al ruolo dei nautici di coperta

ART. 1
Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

ART. 2
Commissione esaminatrice

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli



Il Ministro dell'Interno

ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. La commissione esaminatrice valuta i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 e i titoli di cui all'articolo 4; redige, altresì, la graduatoria di cui all'articolo 6 per l'ammissione al corso di formazione e la graduatoria di merito di cui all'articolo 7 per l'immissione nel ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale.

ART. 3

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 40 anni;
- b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato A, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 1 il personale che:

- a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
- b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 8;
- c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

ART. 4

Titoli

1. I titoli di studio e i titoli professionali sono rispettivamente individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, parti II e III.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.



Il Ministro dell'Interno

3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

ART. 5

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di coperta.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attività di nautico di coperta è svolto dagli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.

ART. 6

Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.

ART. 7

Corso di formazione e graduatoria finale

1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.



Il Ministro dell'Interno

2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché delle attività di soccorso in mare. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità, ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di coperta del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

ART. 8

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione



Il Ministro dell'Interno

1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 7 il personale che:
 - a) dichiara di rinunciare al corso;
 - b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 7, comma 3;
 - c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 7, comma 4;
 - d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

CAPO II

Accesso al ruolo dei nautici di macchina

ART. 9

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.



Il Ministro dell'Interno

ART. 10 Commissione esaminatrice

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 9, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. La commissione esaminatrice valuta i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 11 e i titoli di cui all'articolo 12; redige, altresì, la graduatoria di cui all'articolo 14 per l'ammissione al corso di formazione e la graduatoria di merito di cui all'articolo 15 per l'immissione nel ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale.

ART. 11 Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 9, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 40 anni;
- b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato B, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 9 il personale che:

- a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
- b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 16;
- c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.



Il Ministro dell'Interno

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

ART. 12

Titoli

1. I titoli di studio e i titoli professionali sono rispettivamente individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, parti II e III.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui ai commi 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

ART. 13

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di macchina.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attività di nautico di macchina è svolto dagli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.

ART. 14

Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Il Ministro dell'Interno

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a concorso.

ART. 15

Corso di formazione e graduatoria finale

1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché delle attività di soccorso in mare. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità, ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel



Il Ministro dell'Interno

bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di macchina del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

ART. 16

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione

1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 15 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 15, comma 3;

c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 15, comma 4;

d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

CAPO III

Accesso al ruolo dei sommozzatori

ART. 17

Modalità di accesso al ruolo



Il Ministro dell'Interno

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

ART. 18

Commissione esaminatrice

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 17, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista sommozzatore con qualifica non inferiore a ispettore. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettiva, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. La commissione esaminatrice valuta i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 19 e i titoli di cui all'articolo 20; redige, altresì, la graduatoria di cui all'articolo 22 per l'ammissione al corso di formazione e la graduatoria di merito di cui all'articolo 23 per l'immissione nel ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale.

ART. 19

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 17, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale



Il Ministro dell'Interno

del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 39 anni;
- b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato C, parte I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Non è ammesso alle selezioni di cui all'articolo 18 il personale che:

- a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
- b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 24;
- c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

ART. 20

Titoli

1. I titoli di studio ed i titoli professionali sono rispettivamente individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, parte III e IV

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

ART. 21

Accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei sommozzatori.



Il Ministro dell'Interno

2. L'accertamento dei requisiti d'idoneità fisica e psichica per lo svolgimento dell'attività di sommozzatore è svolto a cura degli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.

3. L'accertamento dei requisiti d'idoneità attitudinale per lo svolgimento dell'attività di sommozzatore è svolto a cura della Direzione centrale per la formazione che si avvale di personale sommozzatore con competenze nella specifica attività formativa.

ART. 22

Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a quattro volte i posti messi a concorso.

ART. 23

Corso di formazione e graduatoria finale

1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore ha una durata non inferiore a 20 settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere specialistico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico in ambito di superficie e subacqueo, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, nonché alle attività di gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei sommozzatori del Corpo nazionale. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, di tipo teorico-pratico. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in decimi, alle verifiche intermedie. Il voto finale delle verifiche intermedie risulta dalla media dei punteggi delle singole verifiche. Per il superamento delle verifiche intermedie e il conseguente accesso all'esame finale di cui al comma 4, l'allievo deve riportare un punteggio medio di almeno



Il Ministro dell'Interno

5/10 (cinque/decimi). Il voto delle verifiche intermedie è pari alla media dei punteggi delle verifiche intermedie, riparametrato in trentesimi.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'esame finale è articolato in una prova scritta, inerente le procedure d'immersione, e in una prova orale finalizzata all'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, a ciascuna delle due prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base della media del voto dell'esame finale e del voto delle verifiche intermedie, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

ART. 24

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 23 il personale che:
- a) dichiara di rinunciare al corso;
 - b) non raggiunge nelle prove intermedie il punteggio medio, di cui all'articolo 23, comma 3;
 - c) non supera l'esame finale di cui all'articolo 23, comma 4;
 - d) non consegue un punteggio di almeno 2/10 (due/decimi) per ciascuna delle verifiche intermedie di cui all'articolo 23, comma 3;
 - e) sia risultato assente al corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al dieci per cento dei giorni di durata del corso oppure per un numero di giorni consecutivi superiori al cinque per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità.



Il Ministro dell'Interno

2. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso di formazione oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

3. Le facoltà di cui al comma 2 sono concesse per un numero di volte non superiore a due.

4. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

CAPO IV Disposizioni comuni

ART. 25 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Piantedosi



Il Ministro dell'Interno

Allegato A
(articoli 3 e 4)

SEZIONE NAUTICI DI COPERTA

Parte I – Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. Requisiti di idoneità fisica

- Funzione visiva:

- a) acutezza visiva per lontano: visus naturale non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 nell'occhio peggiore (non è ammessa la correzione con lenti);
- b) senso cromatico sufficiente;
- c) senso stereoscopico normale;
- d) visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento, sensibilità al contrasto normali;
- e) campo visivo normale.

- Funzione uditiva:

Voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza da ciascun orecchio. Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.

-Tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici almeno nei limiti del 4° decile.

- Esame vestibolare completo normale.

- Accertamenti sanitari per escludere condizioni di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope: alcoluria, esame tossicologico (contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina, MDMA, metadone e oppiacei).

2. Requisiti di idoneità psico-attitudinale

I partecipanti alle procedure concorsuali devono possedere adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a:

- a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacità di comunicazione e determinazione operativa;



Il Ministro dell'Interno

- b) capacità di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress;
- c) capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilità e controllo.

3. Requisiti di idoneità attitudinale

Verifica delle seguenti abilità al nuoto:

- a) 18 mt di nuoto in immersione;
- b) sostentamento verticale (45" con una zavorra di 3 kg);
- c) 75 mt di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105");
- d) ingresso in acqua da un'altezza di 3 mt.

Parte II – Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

- | | |
|--|-----------|
| 1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 2 |
| 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) | punti 2 |
| 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) | punti 1,5 |
| 4) laurea magistrale in fisica (LM-17) | punti 1,5 |
| 5) laurea magistrale in informatica (LM-18) | punti 1,5 |
| 6) laurea magistrale in scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) | punti 1,5 |
| 7) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) | punti 1,5 |
| 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) | punti 1,5 |
| 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) | punti 1,5 |
| 10) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) | punti 1,5 |
| 11) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) | punti 1,5 |
| 12) laurea magistrale in scienze geofisiche (LM-79) | punti 1,5 |

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

- | | |
|---|-----------|
| 1) laurea conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 1 |
| 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) | punti 1 |
| 3) laurea in scienze biologiche (L-13) | punti 0,5 |
| 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) | punti 0,5 |
| 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) | punti 0,5 |



Il Ministro dell'Interno

- | | |
|---|-----------|
| 6) laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30) | punti 0,5 |
| 7) laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31) | punti 0,5 |
| 8) laurea in scienze geologiche (L-34) | punti 0,5 |

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

- | | |
|---|---------|
| c) Diploma istituto tecnico – Settore tecnologico – Indirizzo trasporto e logistica | punti 1 |
|---|---------|

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

- | | |
|--|---------|
| d) Conoscenza lingua inglese – Livello B1 (QCER) | punti 1 |
|--|---------|

Parte III – Qualificazioni professionali

Titoli professionali marittimi, ovvero titoli superiori:

- | | |
|---|---------|
| 1) Ufficiale di navigazione | punti 3 |
| 2) Ufficiale di navigazione su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri | punti 3 |
| 3) Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri | punti 3 |
| 4) Ufficiale di navigazione del diporto | punti 3 |
| 5) Abilitazione al Comando di Unità navali costiere delle Forze Armate | punti 3 |
| 6) Abilitazione al Comando di Unità navali costiere delle Capitanerie di Porto | punti 3 |



Il Ministro dell'Interno

Allegato B
(articoli 11 e 12)

SEZIONE NAUTICI DI MACCHINA

Parte I – Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

Requisiti di idoneità fisica

- Funzione visiva:

- a) acutezza visiva per lontano: visus naturale non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 nell'occhio peggiore (non è ammessa la correzione con lenti);
- b) senso cromatico sufficiente;
- c) senso stereoscopico normale;
- d) visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento, sensibilità al contrasto normali;
- e) campo visivo normale.

- Funzione uditiva

Voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza da ciascun orecchio. Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.

- Tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici almeno nei limiti del 4° decile.

- Esame vestibolare completo normale.

- Accertamenti sanitari per escludere condizioni di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope: Alcoluria, esame tossicologico (contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina, MDMA, metadone e oppiacei).

Requisiti di idoneità attitudinale

Verifica delle seguenti abilità al nuoto:

- a) 18 mt di nuoto in immersione;
- b) sostentamento verticale (45" con una zavorra di 3 kg);
- c) 75 mt di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105");
- d) ingresso in acqua da un'altezza di 3 mt.

Requisiti di idoneità psico-attitudinale

I partecipanti alle procedure concorsuali devono possedere, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a :



Il Ministro dell'Interno

- a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacità di comunicazione e determinazione operativa;
- b) capacità di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress;
- c) capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilità e controllo.

Requisiti di idoneità attitudinale

Verifica delle seguenti abilità al nuoto:

- a) 18 mt di nuoto in immersione;
- b) sostentamento verticale (45" con una zavorra di 3 kg);
- c) 75 mt di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105");
- d) ingresso in acqua da un'altezza di 3 mt.

Parte II – Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

- | | |
|--|-----------|
| 1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 2 |
| 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) | punti 2 |
| 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) | punti 1,5 |
| 4) laurea magistrale in fisica (LM-17) | punti 1,5 |
| 5) laurea magistrale in informatica (LM-18) | punti 1,5 |
| 6) laurea magistrale in scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) | punti 1,5 |
| 7) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) | punti 1,5 |
| 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) | punti 1,5 |
| 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) | punti 1,5 |
| 10) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) | punti 1,5 |
| 11) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) | punti 1,5 |
| 12) laurea magistrale in scienze geofisiche (LM-79) | punti 1,5 |

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

- | | |
|---|---------|
| 1) laurea conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 1 |
|---|---------|



Il Ministro dell'Interno

- | | |
|--|-----------|
| 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) | punti 1 |
| 3) laurea in scienze biologiche (L-13) | punti 0,5 |
| 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) | punti 0,5 |
| 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) | punti 0,5 |
| 6) laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30) | punti 0,5 |
| 7) laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31) | punti 0,5 |
| 8) laurea in scienze geologiche (L-34) | punti 0,5 |

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

- | | |
|---|---------|
| c) Diploma istituto tecnico - Settore tecnologico – Indirizzo trasporto e logistica | punti 1 |
|---|---------|

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

- | | |
|--|---------|
| d) Conoscenza lingua inglese - Livello B1 (QCER) | punti 1 |
|--|---------|

Parte III – Qualificazioni professionali

Titoli professionali marittimi

- | | |
|---|---------|
| 1) Ufficiale di macchina | punti 3 |
| 2) Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 kW | punti 3 |
| 3) Ufficiale di macchina del diporto | punti 3 |
| 4) Abilitazione marittima militare alla Condotta di Motori di potenza non superiore a 1000 HP | punti 3 |



Il Ministro dell'Interno

Allegato C
(articoli 19 e 20)

RUOLO DEI SOMMOZZATORI

Parte I – Requisiti d'idoneità fisica e psichica

Costituisce requisito di idoneità fisica l'assenza di tutte le patologie di seguito riportate:

A. PESO CORPOREO

- A1. Indice di Massa Corporea (IMC o BMI, acronimo inglese di body mass index) $< 19 \text{ kg/m}^2$
e $> 30 \text{ kg/m}^2$;

B. PATOLOGIE NEUROLOGICHE

- B1. L'epilessia e le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale, rilevate con la diagnostica strumentale:
1. idisturbi della motilità e della sensibilità;
2. le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici.
- B2. Le sindromi cerebellari;
- B3. Le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale;
- B4. Le cefalee e le algie cranio-facciali, quando accompagnate da disturbi visivi, motori, sensoriali o eccessiva sonnolenza o quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravità o riducono la capacità di lavoro;
- B5. Le vasculopatie cerebrali e spinali in atto e/o i postumi;
- B6. Le radicolopatie croniche da patologie vertebrali di rilievo clinico significativo con alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico;
- B7. Il morbo di Parkinson e i parkinsonismi;
- B8. Le craniotomie;
- B9. I pregressi interventi sul rachide e gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali, confermati dalla diagnostica strumentale;
- B10. Esiti neurologici da incidente da decompressione.

Non è causa di non idoneità l'evidenza E.E.G. di:

- un ritmo alfa lento;
- un tracciato desincronizzato;



Il Ministro dell'Interno

- attività 5/7 Hz in sede fronto-centro-parietale sporadica di voltaggio inferiore a 50 microvolt simmetrica;
- attività beta diffusa di basso voltaggio;
- attività lenta di trascinarsi durante la Stimolazione Luminosa Intermittente (S.L.I.).

C. PATOLOGIE DELL'ORECCHIO, NASO E GOLA

- C1. Patologie cronicizzate orecchio esterno:
 - 1. condotto uditivo esterno (CUE) bloccato con impossibilità di visualizzare la membrana timpanica (MT);
 - 2. atrofia o ampia cicatrice MT;
 - 3. esostosi complicate da infezioni recidivanti del CUE.
- C2. Otite media acuta e cronica;
- C3. Emorragia nella MT, orecchio medio e/o perforazione (perforazione grado O' Neill 2 o equivalente), gli esiti della perforazione timpanica devono essere valutati in rapporto alla funzionalità timpanica residua;
- C4. Interventi chirurgici ORL:
 - 1. drenaggio membrana timpanica in sede;
 - 2. timpanoplastica di tipo 1 (miringoplastica);
 - 3. mastoidectomia;
 - 4. interventi per migliorare l'udito quali:
 - tutti i casi di sostituzione totale della catena di ossicini (TORP), la disfunzione della tuba di Eustachio;
 - i dispositivi elettronici impiantati (qualunque sia la pressione assoluta massima di esposizione tollerata dal dispositivo, come indicato nella relativa scheda tecnica).
 - 5. ipostumi degli interventi chirurgici sull'orecchio interno;
 - 6. la correzione chirurgica di stenosi delle prime vie aeree;
 - 7. la presenza di tracheostomia.
- C5. Vertigini:
 - 1. vertigini acute quali disturbi acuti dell'equilibrio, disfunzione vestibolare bilaterale;
 - 2. vertigini croniche quali il disturbo cronico dell'equilibrio sia durante la normale vita quotidiana che solo durante lavoro intenso, vertigine alternobarica ricorrente;
 - 3. cinetosi ovvero sintomi gravi di cinetosi (mal di mare) e/o essere soggetto ad effetti collaterali dei farmaci assunti per la prevenzione della cinetosi.
- C6. Le sindromi di Menière e menieriformi;
- C7. Le patologie dell'orecchio interno con riferimento alla classificazione International Bureau for Audiophonology (BIAP, 1996);



Il Ministro dell'Interno

- C8. Le ipoacusie anche monolaterali >20 dB calcolate come media alle frequenze 500, 1000, 2000 e 4000 Hz (la voce di conversazione è percepita normalmente senza disagio sociale) fino alla sordità completa (cofosi);
- C9. Il recupero incompleto dell'udito dopo episodio di ipoacusia neurosensoriale improvvisa;
- C10. Patologia del naso quali:
1. epistassi ricorrenti;
 2. alterata funzionalità tubarica accertata con impedenziometria;
 3. incapacità di compensare l'orecchio medio e i seni paranasali;
 4. rinosinusite cronica con ostruzione degli osti sinusali in presenza o meno di polipi.
- C11. Patologie della cavità orale e delle labbra, dei denti e/o loro esiti, che comportino l'incapacità o la difficoltà di mantenere il boccaglio standard o che costituiscono un rischio specifico nelle immersioni profonde.
- C12. Presenza d'impianto (osteointegrazione) con trapianto osseo e/o chirurgia del seno paranasale con esiti o presenza di protesi rimovibili. In caso di dispositivi ortodontici fissi, artralgia temporomandibolare, barodontalgia (odontalgia correlata alla variazione della pressione idrostatica) è richiesta consulenza odontoiatrica;
- C13. Le patologie delle prime vie aeree e del collo quali:
1. disfunzione delle corde vocali;
 2. paralisi del nervo laringeo bilaterale oppure unilaterale con disfunzione vocale associata o meno a disfunzione polmonare;
 3. laringocele non trattato chirurgicamente, esito di tracheostomia, stenosi significativa;
 4. precedente frattura della base cranica che abbia coinvolto l'osso temporale associata a rottura della capsula otica (struttura cartilaginea che contiene e protegge il labirinto auricolare) o perdita di liquido cerebrospinale;
 5. qualsiasi sindrome dolorosa regionale complessa facciale (come la nevralgia del trigemino) non trattata che possa essere confusa con la patologia da decompressione (PDD).

D. PATOLOGIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

- D1. L'angina pectoris;
- D2. I postumi dell'infarto del miocardio con o senza patologia ventricolare sinistra;
- D3. Lo scompenso cardiaco congestizio;
- D4. Ogni tipo d'intervento di rivascolarizzazione coronarica;
- D5. Il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emblocchi (blocchi fascicolari), quando associati a miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica;
- D6. La bradicardia sinusale < 40 b.p.m. quando associata a patologie del sistema di conduzione;
- D7. La sindrome di Wolff Parkinson White;
- D8. Le tachicardie sopraventricolari a rilevante significatività clinica;



Il Ministro dell'Interno

- D9. L'extrasistolia ventricolare frequente, qualora si verificano:
1. bigeminismo;
 2. extrasistolia polimorfa;
 3. salve consecutive maggiori di tre;
 4. tachicardia ventricolare;
 5. fenomeno R su T.
- D10. L'ipertensione arteriosa quando, ad una monitorizzazione nel tempo, supera i valori di 135/85 mmHg, in assenza totale di danni d'organo, non è ammessa la terapia farmacologica antipertensiva;
- D11. La sindrome del QT lungo (non iatrogeno o farmaco indotto);
- D12. La sindrome del QT corto;
- D13. La stenosi e l'insufficienza aortica e mitralica anche di grado medio;
- D14. Il prolasso della mitrale, emodinamicamente significativo;
- D15. Le patologie congenite del cuore inclusa la pervietà del forame ovale, anche se precedentemente operata;
- D16. Le comunicazioni dx-sin, anche in sede extracardiaca;
- D17. Il morbo di Reynaud;
- D18. I portatori di Pacemaker o altro dispositivo medicale cardiaco;
- D19. La cardiomiopatia ipertrofica e la miocardiopatia dilatativa;
- D20. Tutte le protesi cardiovascolari;
- D21. Le malattie dei vasi che comportino alterazioni emodinamiche e/o siano a rischio di complicazioni.
- D22. Le flebiti, le arteriopatie, l'insufficienza arteriosa/venosa cronica e le altre patologie del circolo arterioso/venoso;
- D23. La linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante.

E. PATOLOGIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

- E1. L'asma bronchiale in tutte le sue manifestazioni e le sindromi disventilatorie ostruttive, restrittive o miste, con insufficienza respiratoria di grado tale da controindicare l'attività di lavoro o ridurre sensibilmente la capacità di lavoro ovvero che risultino in deficit respiratorio restrittivo od ostruttivo con indice ventilatorio di Tiffeneau inferiore al 75%;
- E2. Le malattie della pleura ed i loro esiti, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro;
- E3. Le cisti e i tumori polmonari;
- E4. Le infezioni polmonari in atto quando esitano in reliquati quali fibrosi, cavità ed enfisema.
- E5. I postumi e gli esiti delle toracotomie di qualunque tipo;
- E6. Sindrome da apnea ostruttiva nel sonno (OSAS).

F. PATOLOGIE ENDOCRINO- METABOLICHE



Il Ministro dell'Interno

- F1. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine che esitino in disturbi funzionali:
1. ipotiroidismo non controllato farmacologicamente;
 2. ipertiroidismo;
 3. tireopatia uni o multi nodulare sintomatica, immersa o con deviazione della trachea;
 4. micro o macro adenoma ipofisario secernente o qualsiasi altra lesione ipofisaria che comporti compromissione delle strutture circostanti;
 5. pregressi interventi trans-sfenoidali che esitino in alterazioni funzionali.
- F2. Il diabete mellito in tutte le sue forme anche se farmacologicamente controllato;
- F3. Alterazione del metabolismo Calcio/Fosforo e condizione di ipoparatiroidismo e iperparatiroidismo in atto;
- F4. Tutte le patologie endocrine accertate quando limitano la permanenza e le performances subacquee.

G. PATOLOGIE IMMUNO-EMATOLOGICHE

- G1. Qualsiasi malattia del sangue conclamata o sospettata per la rilevazione all'esame obiettivo di linfoadenopatia, epatomegalia, splenomegalia;
- G2. Anemia con capacità cardiopolmonare alterata (all'ECG da sforzo METS < 8 e/o dispnea ipotensione arteriosa);
- G3. Anemia falciforme;
- G4. Beta talassemia major;
- G5. Crioglobulinemia;
- G6. Utilizzo di anticoagulanti;
- G7. Alterazione della coagulazione in terapia con anticoagulanti (TAO, NAO) sulla base della valutazione degli indici della coagulazione (PT, PTT – INR, conta piastrinica < 150.000 u/μl);
- G8. Trombofilia, trombocitopenia;
- G9. Policitemia (emoglobina >17g/dl, ematocrito > 54% negli uomini e emoglobina >15g/dl, ematocrito > 47% nelle donne) di ogni tipo in presenza di danno d'organo compresa l'alterazione del visus (come fosfeni), dell'udito (come acufeni), l'eritrosi (arrossamento cutaneo a carattere infiammatorio) e ogni altra emopatia mieloproliferativa a carico delle cellule staminali del midollo emopoietico;
- G10. La mielofibrosi idiopatica;
- G11. La trombocitemia essenziale;
- G12. Sindrome mieloproliferativa cronica;
- G13. Leucemia mieloide cronica;
- G14. Leucemia linfoide;
- G15. Altre neoplasie di interesse ematologico;



Il Ministro dell'Interno

G16. Patologie autoimmuni sistemiche che interferiscano con le performance richieste per le attività subacquee.

H. PATOLOGIE DELL'APPARATO GASTRO – ENTERICO

- H1. Le malattie infiammatorie intestinali croniche e in fase acuta (ulcera peptica e duodenale in atto)
- H2. Grave reflusso gastroesofageo ovvero RGE associato a complicanze, come ulcere ed erosioni della parete esofagea (esofagite erosiva) o restringimenti del calibro dell'esofago (stenosi) e/o qualsiasi altra condizione che, sebbene in terapia appropriata, interferisca con le performance richieste per le attività subacquee;
- H3. L'ernia iatale paraesofagea o incarcerata;
- H4. Le ernie di grado elevato: ombelicali, inguinoscrotali;
- H5. Acalasia;
- H6. Le emorroidi di III grado, voluminose e molteplici;
- H7. Epatopatie.

I. PATOLOGIE DELL'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

- I1. Tutte le malattie ed i traumi con postumi invalidanti;
- I2. Gli stati morbosi ossei derivanti da alterazioni ossee focali o sistemiche;
- I3. Le miopatie degenerative croniche;
- I4. Le lussazioni articolari recidivanti e/o abituali;
- I5. Le malattie articolari degenerative.

J. PATOLOGIE DERMATOLOGICHE

- J1. Le dermatopatie che impediscano l'uso della maschera, del boccaglio e della muta;
- J2. Qualsiasi condizione che possa influenzare il controllo termico;
- J3. I gravi disturbi esfoliativi;
- J4. Le malattie cutanee acute e croniche, di qualsiasi natura, che determinino alterazioni della barriera cutanea.

K. PATOLOGIE OCULARI

- K1. Le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, delle palpebre, della congiuntiva e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di rilevanti limitazioni funzionali o sono tali da compromettere la funzione visiva, anche se monolaterali o se influiscono sulla normale motilità dei bulbi oculari, ovvero ne provocano la cronica irritazione;



Il Ministro dell'Interno

- K2. I disturbi della motilità dei muscoli estrinseci del globo oculare di tipo manifesto o latente (tropie/forie), quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare ovvero del senso stereoscopico;
- K3. Le anomalie del senso luminoso;
- K4. Le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero dei nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali;
- K5. Il cheratocono;
- K6. Le retinopatie e il distacco di retina in atto, pregresso e/o trattato;
- K7. Il glaucoma;
- K8. I postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata:
1. l'acutezza visiva rientra nei parametri prestabiliti;
 2. non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici;
 3. risultano assenti patologie vitreo-retiniche.
- K9. Le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino, l'afachia. In caso di interventi chirurgici per cataratta, l'idoneità è confermata a condizione che:
1. l'lentina sia inserita in camera posteriore e non anteriore;
 2. non ci siano deieescenze delle ferite operatorie, - ci sia normale centratura e funzionalità della pupilla;
 3. assenza di aderenze irido-corneali e irido-lenticolari;
 4. pressione oculare nei limiti della norma.
- K10. Visus naturale inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, o visus inferiore a 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto (non è ammessa la correzione con lenti), alterazione di:
1. campo visivo e motilità oculari;
 2. annessi oculari, mezzi diottrici;
 3. fondo oculare;
 4. senso stereoscopico;
 5. visione binoculare;
 6. senso cromatico verificato attraverso le tavole pseudoisocromatiche (Tavole di Ishihara).

L. PATOLOGIE PSICHIATRICHE

- L1. Le sindromi e i disturbi mentali organici, i disturbi schizofrenici, i disturbi dissociativi e deliranti e altri disturbi psicotici;



Il Ministro dell'Interno

- L2. Il disturbo post-traumatico da stress;
- L3. Le psiconevrosi, i disturbi depressivi, i disturbi dell'umore e i disturbi di ansia e le fobie;
- L4. I disturbi somatoformi e da conversione;
- L5. I disturbi di personalità e della identità, tali da compromettere significativamente la sfera personale e socio-lavorativa del soggetto, anche in presenza di psicoterapia in atto;
- L6. I trattamenti specifici neuro-psicofarmacologici;
- L7. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche, le tossicomanie e l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope accertate con i relativi test tossicologici, le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica.

M. REQUISITI PSICO-ATTITUDINALI

Il personale specialista sommozzatore deve possedere, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a:

- M1. Attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacità di comunicazione e determinazione operativa;
- M2. Capacità di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazione di complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress;
- M3. Capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilità e controllo.

N. ALTRE PATOLOGIE

- N1. Le allergopatie, le intolleranze e idiosincrasie a farmaci, alimenti e sostanze di uso corrente, tali da risultare incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione individuale, o controindicare l'attività di lavoro, o ridurre sensibilmente la capacità di lavoro;
- N2. Tutte le patologie o i reliquati invalidanti, anche non comprese in questo elenco, che interferiscano con le performances richieste per le attività subacquee.

Parte II– Requisiti d'idoneità attitudinale

Verifica delle seguenti abilità:

- 1. 33 m di nuoto in immersione stile rana;



Il Ministro dell'Interno

2. 100 m di nuoto in superficie in stile Crawl in un tempo non superiore a 120”;
3. sostentamento verticale di una zavorra di 4 kg per 60”;
4. ingresso in acqua da un'altezza di 3 m;
5. Apnea statica in acqua a 0,5 m per un tempo non inferiore a 60”.

Parte III – Titoli di studio

Lauree magistrali di seguito indicate:

1. laurea magistrale conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura punti 2
2. laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 2

Lauree di seguito indicate:

1. Laurea conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura punti 1
2. Laurea in tecnologie della navigazione (L-28) punti 1

Diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo rilasciato da istituto di Stato o Ente legalmente riconosciuto punti 1

Conoscenza lingua inglese livello B2 (QCER) o superiore punti 1

Parte IV – Titoli professionali

Aver prestato servizio, per almeno un anno, nella qualità di sommozzatore o di incursore, nella Marina Militare o nelle Forze di Polizia. punti 2